

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE PISTE

Gli sciatori e gli utenti degli impianti di risalita devono osservare le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni per i viaggiatori affisse alla partenza degli impianti, la segnaletica posta sulle piste e le condizioni contrattuali di vendita, nonché, per quanto non riportato, le restanti disposizioni di legge in materia. La pratica dello sci, avvenendo in un ambiente caratterizzato da mutevoli condizioni naturali o artificiali, costituisce un rischio connesso alla natura stessa dell'attività; l'utilizzo di uno Skipass e degli impianti implica la conoscenza di tali eventualità e l'accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento accompagnate da una opportuna applicazione del buon senso.

MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA

DISPOSIZIONI COMUNI

1. I viaggiatori devono munirsi del titolo di viaggio prima di servirsi dell'impianto. L'ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall'ordine di presentazione alla partenza; *i viaggiatori devono mettersi nelle postazioni indicate dagli agenti.*
2. Ai viaggiatori è vietato parlare agli agenti addetti all'impianto, tranne che per necessità di servizio.
3. I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi sia nelle stazioni che in linea. Devono altresì rispettare le norme emanate dalle Autorità Competenti ed osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite dagli agenti addetti all'impianto.
4. E' vietata la salita alle persone in evidente stato di ubriachezza ovvero in condizioni psicofisiche anormali. Il Capo Servizio ha la facoltà di vietare il trasporto di persone e di cose che a suo giudizio possano pregiudicare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio degli impianti.
5. Sono esclusi dal viaggio i passeggeri non sufficientemente protetti in relazione alle condizioni climatiche ambientali.
6. E' vietato il trasporto di animali.
7. È vietato servirsi dell'impianto con snowboard, monosci e simili con entrambi i piedi bloccati
8. È vietato servirsi dell'impianto con sci-bob o simili
9. E' assolutamente vietato ai viaggiatori entrare nei piazzali ed avvicinarsi agli organi in movimento e tanto meno utilizzare l'impianto nel caso le stazioni venissero trovate incustodite dal personale addetto.
10. I viaggiatori che non osservino le disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati alla società esercente, agli altri viaggiatori ed ai terzi.
11. Il viaggiatore che non sia pratico del sistema di trasporto dell'impianto deve avvertire il personale e richiedere le istruzioni del caso. Su specifica richiesta degli interessati il personale provvederà a rallentare la velocità dell'impianto o a fermarlo per favorire la salita e la discesa.
12. I trasgressori alle disposizioni (regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi sia nelle stazioni di partenza che in linea, nonché quelle che al fine di evitare incidenti sono impartite dagli agenti dell'impianto) la cui inosservanza può recare serio pregiudizio all'incolumità dei rimanenti viaggiatori, sono deferiti all'Autorità Giudiziaria dagli agenti responsabili dell'esercizio, ai sensi degli articoli 432 e 650 del Codice Penale. Alle altre trasgressioni si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

IMPIANTI AEREI: SEGGIOVIE, TELECABINE, FUNIVIE

- *E' vietato provocare in qualsiasi modo l'oscillazione dei veicoli;*
- *E' vietato viaggiare sui veicoli in posizione scorretta;*
- *In linea è vietato aprire i dispositivi di chiusura e sicurezza dei veicoli;*
- *In linea è vietato salire o scendere in ogni caso dai veicoli;*
- *E' vietato sporgere o gettare oggetti dai veicoli e danneggiare le vetture e le stazioni;*
- *Il trasporto su seggiovie di bambini non accompagnati da adulti è consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non inferiore a mt. 1,25. I bambini di altezza inferiore, per poter viaggiare non accompagnati, devono dimostrare di aver compiuto gli 8 anni di età.*
- *Nell'eventualità che per un grave guasto sia necessario provvedere al soccorso dei viaggiatori in linea, essi saranno avvisati mediante comunicazione con gli altoparlanti. I viaggiatori dovranno attendere il personale addetto al soccorso conservando la posizione normale sui veicoli.*

SCIOVIE

- *In linea è vietato seguire una pista diversa da quella tracciata, volteggiare e compiere evoluzioni;*
- *E' vietato agganciarsi o sganciarsi dai traini lungo il percorso di risalita; in caso di caduta il viaggiatore è tenuto ad abbandonare il traino e liberare rapidamente la pista;*
- *Al termine della risalita è vietato lanciare lateralmente o in alto il traino ed oltrepassare la zona di sgancio; inoltre dopo lo sgancio i viaggiatori devono allontanarsi rapidamente da tale zona e non accedere nelle aree di partenza e di arrivo, nonché nelle zone ove le funi hanno un franco ridotto dal suolo;*
- *E' vietato discendere con gli sci lungo le piste di risalita ed attraversarle;*
- *E' vietato portare in mezzo alle gambe i bambini (consentito solo ai Maestri di Sci sulle sciovie dei campi scuola con relativo biglietto del minore);*
- *E' vietato portare i bambini a spalle.*

LEGGE REGIONALE 26.01.2009, N.2 ED ALTRE RICHIAMATE

(ESTRATTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E RESPONSABILITÀ IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI E NAZIONALI)

Art. 26 comma 2: il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista o negli itinerari sciistici ancorché siano serviti dagli impianti di risalita, né durante le gare e gli allenamenti, né nelle aree attrezzate per le slitte, slittini, snowtubing, nelle aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche e nelle piste per il salto con gli sci.

Art. 26 comma 3: la pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente. Art. 26 comma 4: in caso di sinistro riferito ai commi 2 e 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso. Art. 26 comma 6: la responsabilità del gestore, per quanto attiene al soccorso, cessa con il trasporto dell'infortunato in luogo accessibile dai centri di assistenza sanitaria e di primo soccorso pubblici e privati oppure in seguito a esplicita liberatoria rilasciata dall'infortunato o dai suoi famigliari.

Art. 27 comma 1: le piste di sci da discesa sono aperte al pubblico da quindici minuti dopo l'orario di apertura degli impianti di risalita serventi sino a quindici minuti dopo la loro chiusura.

Art. 27 comma 3: il gestore non è in alcun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli orari di apertura delle stesse, neanche se causati da mezzi meccanici di proprietà od in uso al gestore stesso.

Art. 27 comma 4: a partire dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura è fatto assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti di risalita appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard.

Art. 30 comma 2: i soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride, al di fuori dell'area sciabile, sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso. Art. 32 comma 1: nell'esercizio della pratica dello sci da discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dalla legge 363/2003 che dispone:

- art. 9: gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui; la velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie ed in presenza di principianti
 - art. 10: lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle
 - art. 11: lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità, il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato
 - art. 12: negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica
 - art. 13: gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista; sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità; in caso di cadute o di incidenti devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa; chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato, con mezzi idonei
 - art. 14: fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto a sanzione amministrativa
 - art. 15: è vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità; chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste; in occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla; la risalita della pista con gli sci ai piedi è di norma vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in caso di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista. Art. 32 comma 2: lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.
- Art. 32 comma 3: lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.
- Art. 32 comma 4: lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo di pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all'affollamento della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste di segnaletica di cui all'art. 24, di piccole pietre, o di lievi irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta allo sciatore l'onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.
- Art. 32 comma 5: lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.
- Art. 32 comma 6: in caso di sinistro, lo sciatore è tenuto a prestare soccorso agli infortunati, comunicare immediatamente il sinistro al gestore e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che vi abbia assistito.
- Art. 32 comma 7: nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato, come previsto dall'art.8 della legge 363/2003.
- Art. 32 comma 12: in caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.
- Art. 32 comma 13: è fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.
- Art. 35 comma 2: salvo quanto previsto dalla legge penale, agli utenti delle piste che omettano l'esibizione di un titolo di viaggio (skipass) ovvero che siano in possesso di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa è applicata una sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00.
- Art. 35 comma 7: il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio. In caso di esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa è sempre disposto l'immediato ritiro dello stesso.

DECALOGO COMPORTAMENTALE DELLO SCIATORE

(ALLEGATO 2 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 20.12.2005)

Regole di carattere comportamentale, previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, che devono essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale.

1. Rispetto per gli altri

Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.

2. Padronanza della velocità e del comportamento

Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.

3. Scelta della direzione

Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

4. Sorpasso

Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

5. Immissione ed incrocio

Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.

6. Sosta

Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista.

In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.

7. Salita

In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.

8. Rispetto della segnaletica

Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per i minori di 18 anni.

9. Soccorso

Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

10. Identificazione

Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità al personale di soccorso.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI VENDITA DEGLI SKIPASS

1) Lo skipass è un documento strettamente personale che non può essere duplicato, scambiato, ceduto o alterato.

Lo skipass deve sempre riportare il nome e cognome dell'utilizzatore; in caso di mancata indicazione del nome e del cognome o di utilizzo da parte di persona diversa dall'intestatario, lo skipass sarà ritirato da parte del personale della Fraiss Srl. addetto al controllo o da parte della Pubblica Autorità e non sarà più restituito. Il titolare dello skipass è responsabile della sua custodia.

2) In caso di smarrimento, furto o mancato utilizzo dello skipass, per qualsivoglia motivo, non è possibile richiedere il rimborso o la sostituzione dello stesso.

3) L'utilizzatore di qualsiasi titolo di viaggio prende atto che l'orario di chiusura serale degli impianti indicato alla partenza degli stessi è tassativo. La Fraiss Srl. non è responsabile qualora, a motivo della chiusura degli impianti avvenuta nel rispetto degli orari o anticipata per cause di forza maggiore, il viaggiatore sostenga spese o subisca disagi per rientrare alla località di partenza.

Attenzione!!! Non sono previsti prolungamenti degli orari di funzionamento degli impianti di risalita.

4) L'utilizzatore di qualsiasi titolo di viaggio prende atto che la Fraiss Srl. mette a disposizione gli impianti elencati nei depliant, ed evidenziati con cartelli presso le biglietterie. La messa a disposizione dell'elenco degli impianti non implica però per la Fraiss Srl. l'obbligo di farli funzionare nella loro totalità. E' necessario in ogni caso controllare gli aggiornamenti sul sito www.vialattea.it e presso le biglietterie medesime.

5) L'apertura dei collegamenti fra le aree, la data e l'ora di apertura e di chiusura degli impianti e/o delle piste e la chiusura totale o parziale dei medesimi per motivi tecnici (guasti o necessità di interventi manutentivi di tipo straordinario), di sicurezza (fra i quali a solo titolo di esempio segnaliamo il vento al di sopra dei minimi consentiti, la scarsa visibilità, le condizioni dell'innevamento e/o del manto nevoso, il pericolo di valanghe che possano interessare piste aperte al pubblico o il tracciato di uno o più impianti o anche solo per impedire agli sciatori l'accesso a zone divenute pericolose), per black-out elettrici, per la chiusura di una o più strade di accesso al comprensorio, per scioperi (anche del proprio personale) e più in generale per tutti i motivi indipendenti dalla volontà e dalla attività della Fraiss Srl. sono di esclusiva competenza e scelta della medesima. Per quanto sopra il contraente non avrà diritto a richiedere risarcimenti e/o rimborsi, sia per la variazione di date di apertura/chiusura e di orari, sia per fermi parziali o totali. Prestare la massima attenzione agli annunci sugli impianti di risalita.

6) Minorenni: la responsabilità nella valutazione della sussistenza dei requisiti per l'utilizzazione del titolo di viaggio in relazione all'osservanza delle norme di legge in materia di utilizzazione degli impianti a fune, compete esclusivamente ai genitori o a chi esercita la patria potestà e, conseguentemente, al soggetto al quale il minore viene affidato. Analogamente agli stessi soggetti compete la valutazione della sussistenza delle capacità fisiche e tecniche necessarie all'utilizzazione degli impianti e delle piste da parte dei minori.

7) La Fraiss Srl. non risponde dei danni che si possono verificare all'abbigliamento e/o alle attrezzature durante l'espletamento dell'attività sciistica e/o la risalita degli impianti per cause non imputabili alla stessa e non legalmente dimostrabili. Conseguentemente non è prevista alcuna copertura assicurativa. Si informano gli utenti sull'inevitabile rischio di eventuali tracce di grasso/olio sugli impianti di risalita.

INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi dell'Art. 13 D.lgs. 196/03

"Codice in materia di protezione dei dati personali e nuove Direttive Europee"

La Fraiss Srl. informa il contraente che i dati personali ed identificativi sono raccolti per la finalità di emissione degli skipass e che:

a) sugli impianti è installato un sistema di rilevazione a TECNOLOGIA RFID E VIDEOSORVEGLIANZA. Tale sistema, così come il trattamento dei dati relativi alla fotografia (laddove presente) dell'interessato, è stato introdotto con la finalità di verificare che l'accesso agli impianti sia effettuato dagli aventi diritto e per motivi legati alla sicurezza ed al regolare funzionamento degli impianti;

b) i dati saranno trattati in formato cartaceo, informatico e telematico con logiche strettamente correlate alle finalità.

In particolare la rilevazione dei passaggi ai tornelli verrà effettuata automaticamente dal sistema presente all'interno dello skipass (etichetta RFID) e sul tornello stesso (antenna RFID); tale rilevazione permetterà di indicare la posizione geografica delle persone mediante una rete di comunicazione elettronica; tale informazione, esclusivamente per le tessere nominative, sarà resa disponibile solo al titolare dello skipass;

c) in caso di infortunio saranno utilizzati e trattati i dati personali e sensibili degli utenti esclusivamente per l'espletamento di tutte le attività legate al rimborso assicurativo, al soccorso e ad ogni altra attività connessa agli infortuni o per ogni altra richiesta effettuata da Autorità Competenti;

d) è stato predisposto un servizio on line (applicazione per tablet, i pad, smartphone, ecc.) che consente di verificare i percorsi effettuati ed ottenere altre informazioni connesse all'utilizzo dello skipass, utilizzabile con il semplice inserimento del codice identificativo della tessera all'interno dell'apposita maschera, previa accettazione delle condizioni e conferma della titolarità dello skipass o dell'autorizzazione del titolare; pertanto - rammentando che la tessera è personale e non cedibile e che va conservata personalmente per evitare che altri possano utilizzarla - si presuppone che chi ne utilizza il numero identificativo sia il titolare o altro soggetto da questi legittimato. Il servizio può essere definitivamente disattivato da parte del titolare, sia in autonomia, accedendo una volta al servizio, sia su sua richiesta presentata al Servizio Privacy della Fraiss Srl., in modo tale da inibire per sempre l'accesso ai dati di performance sciistica.

Fraiss Srl. non risponde di utilizzi diffamatori o fraudolenti;

e) per gli skipass emessi a favore di minori, compete a chi esercita la patria potestà il conferimento dell'autorizzazione al trattamento dei dati, in particolare anche tenuto conto di quanto evidenziato alle predette condizioni di vendita.

Fraiss Srl. inoltre informa che tali dati non saranno oggetto di diffusione, salvo che per ottemperare agli obblighi contrattuali e, con l'esclusione di quelli non necessari, potranno essere comunicati in Italia e dall'Estero alle seguenti categorie di soggetti incaricati del trattamento: Ufficio Commerciale, Ufficio Vendite, Ufficio Amministrativo, Istituti di credito (per le modalità di pagamento adottate), Assicurazioni (per assicurare l'utente e per motivi legati ad eventuali sinistri) e Liberi Professionisti (cause, contenziosi, sinistri, ecc.) nonché ad altri soggetti che svolgono incarichi specifici (es. gestione di sistemi informatici, spedizioni, ecc.). Il contraente potrà rivolgersi al servizio Privacy della Fraiss Srl. per conoscere i propri dati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, od opporsi al loro trattamento, nonché per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice.

Titolare del trattamento dei dati: Fraiss Srl. con sede in Loc. Pian Del Fraiss, 10050 Chiomonte (To).